

## RUOLO, VALORE (E DIFFICOLTÀ) DEL DIRITTO ECCLESIALE CONTEMPORANEO\*

Rinaldo BERTOLINO  
*Università di Torino*

Lo studioso del diritto canonico gode di un privilegio rispetto agli altri scienziati del diritto. Il suo statuto personale, quello epistemologico del diritto da lui studiato, è infatti di essere universale: in qualunque aula universitaria si trovi, ogni libro scriva o legga, ogni riflessione svolga insieme con colleghi, in questo o quel Paese, egli si trova nella casa comune. Medesimo è il patrimonio normativo studiato; uguale è l'afflato interpretativo che ci muove: di fare in modo che questo diritto rifletta e traduca coerentemente –quale lampada sul moggio– l'ordinamento che lo pone; che sia veramente ecclesiale e, dunque, «cattolico».

Il trovarmi a riflettere con i valorosi Colleghi della Scuola canonistica spagnola oggi, nella prestigiosa Università Complutense di Madrid, mi conferma ulteriormente in questa convinzione: dell'essere come a casa, di trovarci all'interno della medesima famiglia. Se mai, la presenza di numerosi giovani, entusiasti e motivati, aiuta a guardare con maggiore ottimismo verso il futuro della nostra disciplina; ad attenuare il risalto che intendevo dare –come mi ero proposto sin nel titolo di questa breve riflessione– alle difficoltà attuali della scienza canonistica; di provare piuttosto a suggerire alcuni elementi del suo permanente valore.

Muovo tuttavia da due constatazioni: la prima attinente propriamente al diritto *ecclesiale*; la seconda concernente il diritto *ecclesiastico*. Quanto al primo constato, anche per la Spagna, la riduzione di spazio accademico riservata ad esso in Italia. Neppure l'averlo chiamato ecclesiale e il pretenderlo, in quanto diritto della Chiesa, paradigmatico e formante di ogni diritto confessionale (di qui la fundamentalità nella comparazione tra sistemi giuridici diversi, con la sua permanente ati-

---

\* Conferenza tenuta all'Università Complutense di Madrid l'8 maggio 1998.

picità rispetto al diritto statale), sembra porre rimedio a una messa in angolo della nostra disciplina rispetto alle altre.

Constato analoga tendenza verso la marginalizzazione del diritto ecclesiastico.

Tralascio la sua larga confluenza nel diritto pubblico, costituzionale e amministrativo. Tralascio altresì il rischio, dovuto a precise responsabilità nostre di studiosi, della minore attenzione prestata al sapere giuridico; della sua evanescenza, quando addirittura non della sua scomparsa, nella sociologia religiosa o in una più generica politologia. Voglio limitarmi al solo profilo di esso, che si riflette quale secondo momento di crisi del diritto canonico: è la larga riduzione in atto del sentire religioso, specialmente della sua pratica collettiva; è la crescente diminuzione di incidenza della organizzazione comunitaria ecclesiale nella vita sociale dei Paesi di più antica cristianità. In Italia la percentuale dei praticanti il culto cattolico oscilla intorno al 10 %; in alcune parrocchie della mia città, Torino, oscilla sul 4-6 %. Si è assistito, di conseguenza, a una caduta verticale dell'uso e della pratica del diritto della Chiesa. La dimensione sociale ecclesiale più vissuta appare, in Italia e altrove, non quella istituzionale-gerarchica, che si svolge attorno alla parrocchia e all'interno di una diocesi, ma quella dei e nei movimenti.

Nella vita dei nostri Paesi e nella consapevolezza della opinione pubblica è più rilevante –quasi paradossalmente– la vita comunitaria monastica, di comunità che sempre più si aprono a incontri culturali e a ritiri e momenti di preghiera per visitatori motivati, magari non credenti.

Ma i movimenti, come le comunità di base, che per l'America Latina rappresentano ad esempio una parte significativa della presenza ecclesiale, utilizzano assai di meno –direi quasi fisiologicamente– il diritto.

Nella Chiesa è calato insomma, vistosamente, l'uso interno del proprio diritto: dapprima nello studio e nella conoscenza di esso; poi, per coerente conseguenza, nella sua pratica.

Tralascio il settore tradizionalmente da sempre meno «frequentato» delle sanzioni nella Chiesa. La procedura medesima, ridotta specialmente a quella matrimoniale, appare settore in crisi. Cresce intanto il bisogno di una risposta sicura, frutto di più meditati approfondimenti

teorici e di un ampio studio storico, all'interrogativo che da sempre mi pongo di quanto la procedura giudiziaria canonica, sia come scienza che come prassi, sia stata e continui ad essere debitrice alla supplenza medioevale che la Chiesa ha meritoriamente svolto rispetto alla carenza di certificazione civile sugli stati giuridici della persona e quanto sia invece istituzionalmente necessaria, dal punto di vista teorico e dottrinale, per l'accertamento della validità del sacramento. Il più ampio riferimento del codice attuale al diritto particolare e la più estesa canonizzazione fatta alle leggi civili mi sembra aprano la strada ad un'opera di sussidiarietà del diritto statale rispetto a situazioni un tempo tipicamente interne al diritto della Chiesa.

Questa è, del resto, un'epoca di grandi mutamenti. Sotto gli occhi di tutti sono quello del quadro storico-politico, con la caduta del muro di Berlino; quello sociale, con la realizzazione della nuova democrazia costituzionale per valori e degli Stati dei diritti.

Io vi ravviserei addirittura un mutamento più profondo di quello che ha visto il sorgere prima dell'umanesimo rinascimentale e poi dell'illuminismo razionalista rispetto all'ordine oggettivo e comunitario del sapere medioevale, che ha accompagnato il lungo periodo aureo della scienza canonistica.

La nostra epoca è stata segnata dalla «rivoluzione» del '68, la cui filosofia si pretende ancora «pienamente viva, densa di suggestioni e di potenzialità tuttora degne di essere sviluppate» (Gianni Vattimo). Secondo il filosofo torinese ne sarebbero componenti principali l'utopismo estetico di Marcuse e l'eredità dello strutturalismo. Decisiva influenza vi avrebbero inoltre Nietzsche e Heidegger.

Comune a questi pensatori e correnti dottrinali sarebbe la rottura dello schema storicistico e umanistico, ereditato da Hegel, che poneva al centro dello sviluppo della storia l'immagine occidentale dell'uomo e pensava il soggetto singolo come «forma duramente gerarchizzata sotto il dominio della coscienza». Le diverse culture erano pertanto ordinate secondo la maggiore o minore vicinanza a questo ideale.

Oggi non è più così.

Lo strutturalismo, soprattutto nell'antropologia, insegna che le culture umane hanno tutte gli stessi diritti e non possono essere ordinate secondo una scala che va dai primitivi ai civilizzati, compresi noi, moderni europei. Nietzsche, anticipando Freud, ha insegnato a non pre-

tendere la voce della coscienza come verità ultima, perché essa non sarebbe altro che la voce del gregge in noi e la superficie di una vita inconscia di cui è illusorio pensare di poter prendere pieno possesso.

Marcuse avrebbe messo in guardia contro la repressione che ha dominato non solo la società capitalistica, ma l'interiorità medesima dell'uomo borghese occidentale; Heidegger, finalmente, ha proposto il superamento del pensiero oggettivante, che avrebbe caratterizzato la storia del pensiero occidentale e comportato la «reificazione» della società moderna, pensando l'essere (non a caso in maniera «debole») soprattutto come annuncio, dialogo, gioco di interpretazione.

Nello scenario culturale e nell'orizzonte filosofico disegnati da Vattimo, che hanno determinato la messa in crisi dei valori e della tradizionale civiltà europea, è seguita la messa in crisi dei valori del cristianesimo, che di questa civiltà è stato parte essenziale e permanente: di quelli giuridici, anzitutto. La crisi del '68 ha preteso mettere in discussione i valori della persona e della coscienza, la tradizione etica e culturale sulla quale si radica fondamentalmente il pensiero della Chiesa, primariamente quello giuridico. Di questa crisi è partecipe e prima vittima il diritto. Il problema del diritto si è andato infatti progressivamente trasformando in quello della sua interpretazione: il nostro campo di osservazione è andato rapidamente trasformandosi da quello della essenza e della «giustizia» del diritto al tema delle procedure.

La riduzione del diritto, significativamente annunciata dalla tendenza alla delegificazione e alla deregolamentazione, può anticipare la sua eliminazione e scomparsa. In questi anni, ad esempio, è cresciuta l'ignoranza o, comunque, l'indifferenza verso la norma. Progressivo e crescente appare il distacco tra il precetto, la norma e la gente.

Non solo la politica, ma la legiferazione medesima vengono sempre più percepiti come rappresentanze degli interessi, il risultato di un compromissorio equilibrio di poteri e di calcoli, non la realizzazione primaria della giustizia, ideale e sociale. La nostra società, che dà il primato all'economia, sembra essersi rapidamente disinteressata al tema e all'uso della giustizia.

Alla crisi della società, sempre più secolarizzata –il che è pienamente positivo–, sempre meno cristiana –il che è invece, a mio giudizio, profondamente negativo, se il Vangelo cristiano sia l'annuncio storico e la rivelazione della verità da parte del Dio creatore del mondo

e della storia— corrisponde la crisi e lo smarrimento del diritto ecclesiale.

A me sembra tuttavia che esso abbia ancora un suo specifico ruolo, che possa recuperare una pienezza di funzione. Il diritto ecclesiale si offre intanto —direi per eccellenza— come un percorso di ricerca: verso la verità. Ricordate la bella e significativa espressione medioevale dell' *homo viator*: l'uomo che è in continua peregrinazione su questa terra verso il traguardo che lo trascende e che, al tempo stesso, lo realizza: la *salus animae*. A questo trascendente il diritto ecclesiale lo accompagna con strumenti suoi propri, giuridici: la vincolatività della Rivelazione, quale vero *ordo fidei, spei ac caritatis*; l'operatività della grazia; l'imperatività della carità; il necessario perseguimento del *bonum commune*; nel matrimonio, l'essenzialità dell'amore e del *bonum* coniugali; la dimensione istituzionale del carisma; la peculiare giuridicità normativa dei canoni, di uno *ius scriptum* continuamente trasceso dai valori della giustizia rivelata. Lo si è insegnato da sempre con convinzione: la certezza superata dalla elasticità; lo *strictum ius*, dalla epicheia e dall'equità.

In piena sintonia con le moderne teorie del diritto, la giuridicità canonica non fondata ultimamente sulla coazione, perché all'interno della Chiesa l'obbedienza soltanto formale mai potrebbe diventare virtù; ma la giuridicità fondata sulla adesione convinta, sull'obbedienza materiale non al *quod* semplicemente, ma al *quia*, per le ragioni, cioè, per cui è pretesa. Ne è derivata la riscoperta del *sensus fidei* che si fa *consensus fidelium* e per ciò stesso diventa *consensus ecclesiae*, con il necessario recupero dell'altra forma di diritto, quello consuetudinario, un diritto, per eccellenza e per statuto intrinseco, vocazionalmente propositivo e, pertanto, rigorosamente e pienamente democratico.

Si forma in tal modo un nuovo umanesimo del diritto: non più il diritto ipertecnico del positivismo ottocentesco, ma un diritto assiologico, fondato sull'evidenza cogente del valore. Credo che si debba invece constatare che è fittizio che al centro dello sforzo nomogenetico contemporaneo sia la persona umana. In realtà, la persona è colta dalla prevalente cultura giuridica soprattutto nelle sue funzioni. Pensiamo come, ad esempio, Luhmann abbia valorizzato la coscienza stessa dell'uomo nella sola dimensione funzionale, non per la sua ontologica dignità. Quasi tutte le istituzioni mirano a creare condizioni di diritto che

reificano l'uomo. Compito dell'istituzione ecclesiale e del suo ordinamento è di rendere l'uomo meno «cosale» possibile; di fare spazio –di recuperarlo, anzi, da un più probante passato– all'operare sempre *ex informata conscientia* e alla libertà.

Fondamentale nel diritto della Chiesa è il diritto alla libertà di coscienza, intesa nella duplice accezione, positiva dell' *agere secundum conscientiam*, negativa del non essere obbligati ad agire *contra conscientiam*. Da qui ancora il recupero della centralità della comunità ecclesiale e del vivere comunionalmente in essa, con pienezza di adesione e di responsabilità (corresponsabilità). Topos costituzionale normativo per il diritto della Chiesa è il passo di *Lumen Gentium*, n. 14, secondo cui si aderisce e si vive nella comunità non con il corpo soltanto, ma con il cuore.

Con lo spazio da dare e da ritrovare per il foro interno, il diritto ecclesiale credo possa proporsi come prototipo di un diritto che difenda l'uomo financo nella sua interiorità profonda. Non si è, del resto, sempre sostenuto che il diritto canonico è insieme materia e forma, lettera e spirito?

Da qui la importanza della teologia, capace di dare spirito e il senso ultimo alla norma e alle istituzioni. E' nel valore teleologico e giustificativo ultimo che il diritto della Chiesa trova il permanente riferimento della propria legittimità costituzionale.

Il diritto della Chiesa deve allora divenire sempre più pastorale. Non lo dico solo quanto al *munus pascendi*, nell'esercizio del governo; lo reclamo come assunzione e traduzione giuridiche dei valori presenti nella Rivelazione e –occorre riscoprire il coraggio di dichiararlo apertamente– nella medesima *societas christiana*, quale si è attuata storicamente. Il diritto ecclesiale può (e deve) proporsi come modello di valori: per le sue istituzioni educative; per la configurazione dei suoi organi decisionali; per la ricchezza del suo associazionismo caritativo; per l'attività di permanente insegnamento di un umanesimo integrale; per la presenza insostituibile del volontariato in ogni regione del mondo; di modelli e strutture familiari, luogo di una formazione completa al bene delle persone e della società.

Non è, del resto, l'uomo la porta della Chiesa, secondo l'insegnamento della *Redemptor hominis* (Giovanni Paolo II)? Il diritto ecclesiale è, insomma, un prolungato percorso ad ostacoli, dalla storia all'

eternità, segnato –nel più profondo– dalla moralità pubblica e individuale, dall’ethos più progredito; la comunione ecclesiale è il luogo istituzionale della libertà di adesione e dell’autonomia nella coerente partecipazione, fondata sul principio della corresponsabilità.

Da qui alcune brevi riflessioni metodologiche sulla storia, sui valori, sull’economia del e nel diritto ecclesiale, sull’impiego in esso della sociologia.

Alla domanda sul valore e sul significato dello studio della storia nella scienza giuridica e in quella canonistica in particolare non rispondo soltanto con l’evidente utilità della conoscenza della storia della Chiesa e delle singole sue istituzioni. Vorrei sottolineare, invece, l’importanza che nell’ordinamento canonico ha la tradizione attuativa della fede, la *traditio canonica*, espressione storica e societaria della Tradizione. L’antica *regula fidei ac morum* si traduce in essa, mediante un lungo processo sincronico e diacronico, nel *ius vivendi, orandi ac credendi* che ha contraddistinto sin dagli inizi il *canon* della comunione ecclesiale dal *nomos* imperiale. Nel formarsi della tradizione ecclesiastica c’è un insieme di ricchezze culturali di straordinario valore: si pensi alla sintesi unitaria delle forme collegiali di deliberazione conciliare e di quella monocratica delle decretali; al confluire di esperienze di Oriente e Occidente; alla sintonia nell’universale romano delle specificità di realtà locali e particolaristiche.

Il tema della memoria e della sua permanente attualizzazione ha nella Chiesa valore per profili culturali squisitamente laici. Non v’è infatti comunità organizzata, non v’è diritto e relativo ordinamento, se non vi sia un patrimonio da conoscere, da sviluppare e da difendere: è la memoria dei valori (e dei disvalori). Una progettualità politica o una strategia sociale hanno il fiato corto se non ricordano i presupposti da cui muovono e non abbiano coscienza delle idee su cui si fondano.

Il diritto ecclesiale è, precisamente, serbatoio di una serie di valori, molti ancora applicati, altri desueti e forse da riscoprire. Esso è anche qualcosa di più: è la garanzia storico-giuridica della permanente attualità della Rivelazione di Dio. E’ dunque memoria, continuità, complessità, incompiuta incarnazione di Cristo in ciascun uomo, nel tentativo di una conciliazione sempre da perfezionare, mai pienamente concretata, degli opposti: tra Dio e l’*humanité-personne* (Le Bras).

Il diritto ecclesiale è per antonomasia il luogo della concretizzazio-

ne giuridica dei valori. Dinnanzi alla tendenza attuale verso il pensiero debole –che si risolve fatalmente nella debolezza stessa del pensare– occorre una ripresa forte della dimensione giuridica del valore: la sua permanente costituzionalizzazione.

Ravviso in questo processo l'aspetto più stimolante e fecondo dell'attività del giurista contemporaneo. Se dinnanzi a una dotta disquisizione sui valori e sul dover essere della società può ancora concedersi a momenti di indifferenza o di distrazione, non più sarà così, invece, dinnanzi alla loro organizzazione concreta e alla loro traduzione giuridica. Tale è il compito del diritto ecclesiale; tale il significato della scienza canonistica nell'orizzonte della cultura giuridica contemporanea.

Il canonista dovrà rispondere alle seguenti domande: quali valori scegliere; quali tralasciare.

Da qui la necessità della comparazione con gli ordinamenti e le culture giuridiche contemporanei, per interrogarsi su come organizzare teoricamente un valore, quale strumento di ingegneria sociale scegliere. Al riguardo, non si può non muovere dalla più felice tra le intuizioni del Concilio Vaticano II: il recupero delle identità della *communio* ecclesiale e l'abbandono della concezione medioevale della Chiesa come *societas iuridice perfecta*.

Il diritto serve da contenitore, da struttura incubatrice dei valori, capace di favorire comportamenti e azioni attraverso cui dare spessore e sostanza nella vita di relazione alle dimensioni più spirituali e ultime: da qui l'importanza di riscoprire il ruolo istituzionale nella Chiesa del carisma e dei carismi; da qui la centralità di un diritto fondato sul *sensus fidei*.

Vorrei fare poi un cenno al ruolo della scienza economica nello studio del diritto canonico. Ricordo volentieri l'insegnamento di Jemolo secondo cui la *salus animae* si fa anche *sub specie oeconomiae*. E' detto tutto ed è detto benissimo: occorre invero domandarsi quale sia il costo economico della organizzazione di strutture e enti della Chiesa; quale il peso della loro credibilità e coerenza con i valori dell'ordinamento. Penso alla esigenza di studio della organizzazione della Chiesa, alla introduzione di una vera e propria scienza dell'amministrazione ecclesiastica: occorre infatti bandire le improvvisazioni; occo-

rre però anche un rinnovo radicale di strutture e istituzioni, auliche e nobili, ma ormai chiaramente datate.

Penso, infine, a una migliore attenzione allo studio della sociologia. Non per accettare passivamente o per assecondare diffusi fenomeni di sociologismo religioso: al contrario, per valutare a pieno e a fondo l'evoluzione storica e sociale dei valori ecclesiali nel mondo contemporaneo. Nel momento in cui postuliamo la giuridicità «dal basso», il senso della corresponsabilità comunionale, dobbiamo essere sempre meglio in grado di apprezzare le diversità delle singole Chiese locali, quali siano gli habitat culturali e sociali diversi, su cui radicare il diritto universale della Chiesa «cattolica».

Occorre da ultimo una permanente e grande consapevolezza, pur al termine dei più intelligenti sforzi ermeneutici ed epistemologici di rinnovo e riattualizzazione del nostro diritto nel vasto orizzonte del sapere giuridico contemporaneo. Intendo dire la umile consapevolezza dello studioso e dell'uomo credente a riguardo della permanente incompletezza e inadeguatezza dell'ordinamento ecclesiale; della sua continua non chiusura. Dobbiamo riscoprire sino al fondo la felice verità della espressione cara al Giacchi dell'ordinamento canonico permanentemente proteso verso l'alto: un ordinamento sempre in divenire e *condendum*; sempre perfettibile, dunque, perchè la Chiesa è il *già*, ma insieme anche il *non ancora*.